

STATUTO

Art. 1

DENOMINAZIONE – SEDE

E' istituita presso il Consiglio dell'Ordine di Siracusa la **Scuola di Formazione Forense "Pier LUIGI ROMANO"** con sede presso il Consiglio dell'Ordine nel Palazzo di Giustizia di Viale Santa Panagia n. 109 a Siracusa.

Art. 2

RICONOSCIMENTO

La Scuola è sottoposta al riconoscimento del Consiglio Nazionale Forense ed è retta dalle disposizioni del presente statuto.

Art. 3

SCOPO E COMPETENZE

La Scuola non ha fini di lucro, ed ha come scopo la promozione e la diffusione della cultura giuridica, e lo svolgimento di tutte le attività di formazione per l'accesso, di formazione continua e aggiornamento e di orientamento specialistico concernenti la professione di Avvocato.

Per il raggiungimento di tali scopi:

- a) ai sensi dell'art. 43 della legge professionale, organizza e gestisce i corsi di formazione nei vari settori del diritto per l'accesso alla professione di avvocato, con frequenza obbligatoria per diciotto mesi e con profitto, per un carico didattico non inferiore a centosessanta ore per l'intero periodo, secondo le modalità previste dal decreto ministeriale, di cui al ciato art. 43, comma II.
- b) sviluppa le qualità culturali e tecniche dei praticanti avvocati e promuove la conoscenza della deontologia, attraverso lezioni, esercitazioni, simulazioni processuali, esperienze dirette presso gli organi giudiziari, per assicurare un efficace completamento della formazione teorica dei discenti, e l'acquisizione della competenza professionale necessaria per l'esercizio effettivo e qualificato dell'Avvocatura;
- c) collabora all'attività di formazione continua, che la legge professionale, agli art. 11, comma IV e 29, comma I, lett. d), affida al Consiglio dell'Ordine, organizzando, di concerto con il C.O.A., corsi convegni, conferenze ed ogni altra iniziativa diretta a tal fine;
- d) partecipa, attraverso apposite convenzioni stipulate tra il Consiglio dell'Ordine e le Facoltà, i Dipartimenti di Giurisprudenza, all'organizzazione dei percorsi

formativi finalizzati all'acquisizione del titolo di specialista, di cui all'art. 9, comma III della Legge Professionale, prevista dalle;

e) rilascia certificati ed attestati di frequenza dei corsi, e di compimento del ciclo di formazione secondo le modalità indicate dal CNF;

f) provvede a fissare, all'apertura annuale dei corsi, l'eventuale istituzione di una quota di riserva in favore dei praticanti avvocati iscritti presso altri C.O.A., fatta salva la disponibilità delle richieste d'iscrizione dei praticanti iscritti al C.O.A. di Siracusa, ai quali va assicurata la fruizione in via privilegiata;

Sono affidati alla vigilanza della Scuola Superiore dell'Avvocatura di Roma l'organizzazione ed il corretto funzionamento della Scuola dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa, nonché la qualità della didattica offerta ai suoi iscritti.

Art. 4

MEZZI DI FINANZIAMENTO

La Scuola è dotata di risorse economiche adeguate al fine di garantire l'offerta formativa completa e competitiva.

Il Consiglio dell'Ordine provvede, in ogni caso, a finanziare la Scuola attraverso la destinazione di fondi. L'Ordine sostiene la Scuola anche mettendo a disposizione delle attività formative personale, locali, biblioteche e risorse informatiche.

Il Consiglio dell'Ordine può finanziare la propria attività attraverso la riscossione del contributo per l'iscrizione ai corsi e alle altre attività formative. Il contributo verrà destinato esclusivamente alla copertura delle spese di organizzazione dei corsi e delle altre attività formative, che non hanno carattere di lucro.

Il Consiglio dell'Ordine degli Avvocati di Siracusa può stipulare convenzioni con enti pubblici e soggetti privati per finanziare la Scuola.

Art. 5

ORGANI E COMPETENZE

Sono organi della Scuola e sono nominati dal Consiglio dell'Ordine:

A) il *Direttore*. E' componente di diritto del Consiglio Direttivo. Formula proposte al Consiglio e ne attua le deliberazioni;

B) il *Consiglio Direttivo*. Svolge funzioni di gestione e di amministrazione della Scuola. Cura la programmazione e il coordinamento dell'attività didattica, avvalendosi della consulenza del Comitato Scientifico. In particolare:

a) Provvede alla gestione ordinaria e straordinaria della Scuola, all'organizzazione

e gestione dei corsi, *stabilendo modalità e durata degli stessi*, delle altre attività formative;

b) *Predisporre la eventuale previsione di spesa da sottoporre per l'organizzazione dei singoli corsi all'approvazione del Consiglio dell'Ordine;*

c) Provvede alla scelta dei docenti della Scuola tra avvocati, magistrati, docenti universitari, nonché tra esperti in materie giuridiche o comunque funzionali alla formazione dell'avvocato. Nella scelta valuta sulla base dei curricula, i titoli, l'esperienza maturata come formatori, la frequenza dei corsi di preparazione all'attività di formatore organizzati dalla Scuola Superiore dell'Avvocatura, nonché eventuali pubblicazioni.

d) Al fine di assicurare una maggiore fruizione dell'offerta formativa, può prevedere in sede di organizzazione dei corsi, modalità d'insegnamento a distanza attraverso il ricorso a strumenti telematici.

e) Approva il programma didattico su proposta del Direttore, nel rispetto del regolamento del Ministro di Giustizia e delle linee guida del CNF;

f) Redige relazione annuale sull'attività della Scuola, da trasmettere alla Scuola Superiore dell'Avvocatura;

g) Delibera i casi di esclusione degli studenti dalla Scuola;

h) Rilascia attestati di compiuta frequenza e di partecipazione alle attività di aggiornamento;

i) *Provvede alla nomina della commissione per le verifiche intermedie e finali del profitto dei corsi di formazione del praticante avvocato, composta da avvocati, magistrati e docenti universitari.*

Composizione: E' costituito da otto componenti, nel cui novero è da ricomprendersi, quale membro di diritto, il Presidente in carica del C.O.A. di Siracusa, che ha la rappresentanza e la firma legale della Scuola. Gli altri componenti sono scelti dal C.O.A. tra avvocati iscritti nell'albo degli Avvocati di Siracusa. In caso d'impedimento, il Presidente può delegare un componente del Consiglio Direttivo. Tutti i componenti del Consiglio Direttivo durano in carica quattro anni.

Funzionamento:

a) Il Consiglio è validamente costituito con la presenza della metà più uno dei componenti e delibera a maggioranza semplice dei presenti. In caso di parità di voti prevale quello del Presidente o, in sua assenza, del Consigliere appositamente

delegato;

b) Si riunisce di norma quando ne facciano richiesta quattro componenti o quando il Presidente lo ritenga necessario;

c) E' convocato dal Presidente o *su iniziativa del Direttore della Scuola* anche a mezzo fax o via e mail, con preavviso di almeno 3 giorni;

d) il Direttore della Scuola *ha una* funzione propositiva;

e) Costituiscono causa di automatica decadenza dall'incarico la mancata partecipazione, senza giustificato motivo, a cinque sedute consecutive del Consiglio (salvo che per il Presidente), la cancellazione o sospensione dall'albo o dall'impiego, la cessazione dell'attività professionale o il collocamento a riposo;

f) In caso di decadenza, si fa luogo alla sostituzione per il periodo restante dell'originario mandato.

Comitato Scientifico: Ha funzione consultiva del Consiglio Direttivo. I componenti sono scelti tra avvocati, docenti universitari ed esperti di riconosciuta competenza. E' costituito da un minimo di cinque membri. Si riunisce su convocazione del Presidente del Consiglio Direttivo o del Direttore della Scuola per gli scopi e le finalità di quest'ultima e comunque almeno una volta l'anno.

Art. 7

Per quanto non previsto dal presente Statuto si applicano le vigenti disposizioni di legge.